

59.

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

INDICE

	PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1316
Interpellanze ed interrogazione all'ordine del giorno	1307
Proposte di legge (Annunzio)	1316

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONE

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere — premesso che:

lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto-legge n. 455 del 1946 ed entrato in vigore il 31 gennaio 1948, che aveva come principale finalità l'elevazione sociale ed economica dell'isola, a distanza di molti anni non è stato totalmente applicato nelle sue parti fondamentali; esso, nonostante le ampie prerogative concesse alla Regione siciliana, appare caratterizzato da un grave *deficit* normativo, con notevole vulnerazione degli spazi di autonomia. Le « disfunzioni applicative » sono riconducibili a molteplici fattori: alcuni, i più numerosi, che hanno portato ad un processo di « erosione » dell'autonomia legislativa ed amministrativa, sono riconducibili alla giurisprudenza posta in essere dalla Corte costituzionale, con pronunce tese ad omogeneizzare la speciale autonomia con quelle della regione a statuto ordinario (la dottrina costituzionalistica ha parlato a riguardo di « dissoluzione » dello statuto siciliano);

altri parametri sono riconducibili, con uguale effetto « erosivo », al mancato completamento dell'emanazione delle norme di attuazione;

uno degli esempi più eclatanti di grave inadempienza dello Stato nei confronti della regione si riferisce alla di-

storta applicazione dell'articolo 38 dello statuto siciliano, con il quale si stabilì che lo Stato avrebbe versato alla regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi in base ad un piano economico nell'esecuzione di lavori pubblici;

tale articolo è stato in un primo momento applicato in modo assolutamente riduttivo, essendo stato concesso un contributo rapportato non all'eliminazione della differenza dei redditi, ma in percentuale, progressivamente ridotto sul gettito dell'imposta di fabbricazione riscossa in Sicilia; tutto ciò sino al 1990. Dopo tale data e sino ad oggi tale articolo è stato totalmente disatteso: non è stata versata alla Sicilia alcuna somma; si tratta di un mancato versamento di ben diciottomila miliardi di lire. Da sottolineare che nessuna nuova norma quinquennale è stata portata avanti dopo la legge del 13 agosto 1984, n. 470;

due pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n. 87 del 25 marzo 1987 e sentenza n. 369 del 9 luglio 1992) di fatto propongono un'interpretazione dell'articolo 38 molto lontana dal suo tenore letterale e dalla sua *ratio* ispiratrice; tali pronunce, pur riconoscendo la portata obbligatoria, sotto il profilo costituzionale, dell'erogazione del contributo di solidarietà alla Sicilia, hanno ritenuto non vincolante il suo ammontare e le modalità di erogazione; pertanto lo Stato deve farsi carico della determinazione dell'importo del contributo per i prossimi esercizi finanziari, provvedendo altresì a rifondere alla regione la mancata corresponsione dello stesso degli anni passati;

altra violazione della Costituzione riguarda l'articolo 37 dello stesso statuto, che prescrive che, per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal territorio della regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti (come Fiat, Rinascente, Pirelli, Standa ed altre), la quota di reddito prodotta dai rispettivi stabilimenti ed impianti compete alla regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima. Questa norma rimane totalmente inapplicata, sebbene la Corte Costituzionale, con sentenza n. 411 del 1993, si fosse pronunciata in senso favorevole alla Sicilia. Lo Stato quindi non ha osservato un preciso precetto costituzionale. Risulta evidente l'enorme danno che deriva alla Sicilia dalla mancata applicazione di detto articolo dello statuto. Trattasi di altre migliaia di miliardi che non sono stati versati alla Sicilia e quindi non hanno consentito un serio piano di concreti investimenti per affrontare il problema economico-sociale, nonché quello drammatico della pesante disoccupazione;

per quanto concerne l'articolo 36 dello statuto in questione, che stabilisce i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, si evidenzia che sono rimaste inalterate le vecchie norme, che risalgono addirittura al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074;

si fa presente che l'articolo 12, n. 4, della legge n. 825 del 1971 (legge delega per la riforma tributaria) fa carico alla commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto della regione di provvedere alla emanazione delle norme d'attuazione. Si fa presente inoltre che da venticinque anni si è in attesa che la commissione paritetica emani le norme d'attuazione, che sembrano già pronte, ma sono inspiegabilmente ferme sin dal 1989;

anche per quanto concerne la mancata attuazione di quest'ultima norma, deriva un altro notevole danno finanziario alla Sicilia. Praticamente la mancata attuazione o la non precisa osservanza delle

norme statutarie ha provocato un ingente danno alla Sicilia, che si può calcolare in oltre trentamila miliardi di lire;

si fa ancora presente che tante altre norme dello statuto risultano disattese: ci si riferisce, in particolare, ai settori della sanità e dei trasporti, dove appare più vistosa la carenza dell'intervento dello Stato, ed allo stesso articolo 21 dello statuto, per il quale il presidente della regione partecipa alle riunioni del Consiglio dei Ministri, allorché vengano trattati i problemi inerenti la Sicilia;

dopo la soppressione dell'Alta Corte per la Regione siciliana, con l'entrata in funzione della Corte Costituzionale, non è stata prevista la costituzione in seno ad essa di una sezione specializzata avente competenza sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regione siciliana; va considerato che tale ipotesi si armonizzerebbe con la riforma dello Stato in senso federale;

non è stata attuata una parte dell'articolo 23 dello statuto, in cui si prevede l'istituzione in Sicilia, «per gli affari concernenti la regione», oltre che di una sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, anche di sezioni della Corte di cassazione e del Tribunale delle acque pubbliche —:

se si intenda dare piena attuazione a tutte le norme dello statuto della Regione siciliana, anche perché è avvertita l'esigenza di definire in tempi brevi tutte le questioni e tutte le pendenze esistenti tra Stato e regioni; tutto ciò anche per conferire piena autonomia legislativa (articolo 14 e seguenti dello statuto) e amministrativa (articolo 20) alla regione; la piena attuazione dello statuto della regione siciliana appare necessaria e urgente, anche al fine di recuperare il tempo perduto e per rispondere alle nuove esigenze di federalismo, non solo fiscale, che vengono avanzate da tutte le parti politiche, e per dare anche una risposta seria a spinte secessionistiche;

se ritengano di dare assicurazione che il problema sopra evidenziato possa

trovare tempestiva soluzione nelle modalità volute dall'Assemblea Costituente, allorché venne emanato lo statuto della regione siciliana.

(2-00098) « Lucchese, Cardinale, Pagano, D'Alia ».

(9 luglio 1996)

B) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito di procedimento n. D7853 (prot. n. 21199), ha ritenuto illegittima la procedura adottata dal ministero delle finanze in merito alle modalità di affidamento del concorso pronostici Enalotto a seguito della segnalazione, presentata in data 25 marzo 1996, dal signor Paolo Ferrero, in qualità di membro della segreteria nazionale del partito della rifondazione comunista;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato come tale procedura contrasti con la disciplina che regola la fattispecie in materia di concessione di appalti pubblici di servizi, con riferimento al decreto legislativo n. 157 del 1995, che ha recepito la direttiva n. 92/50/CEE;

nell'esposto a firma del signor Paolo Ferrero si segnalava l'atto deliberativo del 28 ottobre 1995, con il quale il ministero delle finanze ha indetto una trattativa privata per l'affidamento della gestione del concorso pronostici Enalotto e ha invitato, senza adottare alcuna forma di pubblicizzazione della gara, il Coni e le società Lottomatic e Sisal spa a presentare le migliori offerte; la decisione del ministero ignora volutamente le rilevanti implicazioni economiche connesse alla assegnazione della gestione nel settore dei concorsi pronostici, dove, con l'adozione della automazione *on line*, le forniture di

hardware e di *software* diventano un fatto assolutamente preminente rispetto al complesso delle prestazioni;

il ministero delle finanze ha giustificato il ricorso alla procedura della trattativa privata configurando l'affidamento del concorso pronostici Enalotto come concessione pubblica di servizi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha risposto richiamando la direttiva n. 92/50/CEE la quale, all'articolo 11, prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nel caso di offerte irregolari in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o che risultino inammissibili a norma di disposizioni nazionali; oppure, in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi ad essi connessi, non consentano la fissazione preliminare e globale di un prezzo; oppure, il servizio da prestare non possa venire specificato con sufficiente precisione e non sia possibile procedere all'aggiudicazione dell'appalto mediante selezione dell'offerta migliore, in conformità alle norme che regolano la procedura aperta o la procedura ristretta. Poiché queste ipotesi (che sono da intendersi come tassative ed eccezionali) non ricorrono nel caso dell'assegnazione del concorso pronostici Enalotto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che il ministero delle finanze abbia violato il decreto legislativo n. 157 del 1995;

sempre in coerenza con la direttiva 92/50/CEE, nella segnalazione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990, al Ministro delle finanze, si sottolinea come, nel rispetto dei principi della concorrenza, l'individuazione di soggetti cui affidare la gestione dei concorsi pronostici sarebbe dovuta avvenire attraverso i meccanismi della gara pubblica, allo scopo di consentire anzitutto di scegliere la migliore offerta sulla base di criteri di qualità e di prezzo. Allo stato delle procedure, l'individuazione concreta dei contraenti per

l'assegnazione del concorso pronostici Enalotto contraddice, in maniera palese e grave, queste condizioni: il ministero delle finanze ha infatti invitato alla trattativa privata soggetti che, pur rivestendo diversa natura giuridica, sono tra loro strettamente collegati da una estesa rete di affari, da relazioni di cointeressi, e da partecipazioni economiche e finanziarie, tali da configurare una situazione di vero e proprio oligopolio nella gestione e nel controllo del settore dei concorsi pronostici —:

se conosca (oppure, se intenda accertare) lo stato dei rapporti e gli assetti proprietari delle società assegnatarie degli appalti per la gestione dei concorsi pronostici, con particolare riferimento al consorzio Lottomatic e alla Sisal sport Italia spa, e tra queste società e il Coni;

se non ritenga che si debba prendere atto del parere espresso formalmente dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, costituendo detto parere (pur nel suo carattere esclusivamente consultivo) una prova esplicita di illegittimità e, per conseguenza, di nullità della procedura adottata dal ministero delle finanze per l'assegnazione del concorso enalotto alla Sisal sport Italia spa;

se, di conseguenza, non intenda quindi procedere all'indizione di una nuova gara d'appalto.

(2-00126)

« De Murtas »

(18 luglio 1996)

C) Interrogazione:

SAONARA. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

nella provincia di Padova circa duecento famiglie si dicono truffate dalla ditta « Real Casa » di Camposampietro (Padova), il cui titolare, Giorgio Pesce, risulta rinviato a giudizio assieme ad alcuni collaboratori;

la suddetta ditta sembra abbia inviato, a casa di tali famiglie, alcuni venditori a domicilio, che avrebbero convinto le famiglie stesse a detenere in prova una valigia di biancheria, del valore di circa trecentomila lire, per convincerle ad acquistare la merce;

in tale occasione, pare che i venditori abbiano fatto firmare alle famiglie alcuni documenti, spacciati come ricevute di deposito, ed alcuni fogli bianchi: successivamente i documenti stessi si sono rivelati come contratti di vendita camuffati, mentre dai fogli in bianco sono state ricavate false cambiali;

scaduti i sette giorni previsti dalla legge per avvalersi della facoltà di recesso dalle vendite a domicilio, secondo quanto sostengono le famiglie, alcuni incaricati della ditta « Real Casa » si recavano presso le famiglie, intimando alle stesse il pagamento a saldo della merce « acquistata », minacciando in alternativa l'incasso immediato delle cambiali;

le famiglie hanno accettato di sottoscrivere un esoso contratto di finanziamento rateale, per trentasei rate, di 75.000 lire ciascuna (per un totale di 2.700.000 lire !), per sfuggire alla minaccia dell'incasso;

una volta onorate tutte le rate del debito, la « Real Casa » sembra abbia ugualmente messo all'incasso le cambiali ricavate dai fogli fatti firmare in bianco e, per questo, è stata denunciata per truffa;

i magistrati di Padova, Venezia e Pordenone, ravvisando l'ipotesi di reato, hanno disposto il sequestro delle cambiali contestate ed hanno dato mandato alla Guardia di finanza di procedere al sequestro delle cambiali;

la Guardia di finanza, nel procedere al sequestro, ha notato che alle cambiali stesse mancava il bollo ed ha elevato processo verbale per evasione della relativa imposta;

ciò ha portato alla condanna in solido dei « firmatari » delle « cambiali » ad una sanzione pecuniaria pari a trenta volte la cifra dell'obbligazione;

la « Real Casa » non ha mai pagato la sanzione, per cui le famiglie, già truffate pesantemente, si trovano assurdamente a rischiare di dovere pagare somme dagli ottantadue ai trecento milioni per un cavillo fiscale;

lo stesso prefetto, ravvisata l'assurdità della situazione, ha sospeso l'esecutività delle cartelle esattoriali, già iscritte a ruolo;

la ditta « Real Casa » assurdamente risulta essere autorizzata dal 1993 all'emissione in proprio di cambiali, per un valore di venticinque milioni ciascuna —:

se sia a conoscenza del caso descritto, e quale sia il suo orientamento in proposito;

quale sia il ruolo della Guardia di finanza nell'ambito di un procedimento penale e, specificamente, se la Guardia di finanza possa essere delegata ad eseguire un sequestro penale, che dovrebbe spettare all'organo di polizia giudiziaria e, in

caso affermativo, in quali casi ciò possa avvenire e quali siano in tali casi i modi ed i limiti dell'azione della Guardia di finanza;

se ritenga che la Guardia di finanza non abbia esulato dal mandato di sequestro conferito, riscontrando il difetto del bollo e/o redigendo relativo processo verbale, senza considerare che le stesse cambiali erano oggetto di sequestro o di indagini penali che avrebbero dovuto accertare la loro supposta falsità e, quindi, la mancanza di consapevolezza e consenso in ordine alla sottoscrizione delle stesse da parte delle famiglie truffate;

in base a quali ragioni ed accertamenti la ditta « Real Casa » sia stata autorizzata, nel 1993, ad emettere cambiali in proprio, tenendo presente che sicuramente una tale autorizzazione presuppone accertamenti di comprovata serietà commerciale e deontologica. (3-00156)

(24 luglio 1996)

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 settembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifiche agli articoli 24 e 26 del codice penale concernenti la misura della multa e dell'ammenda » (2286);

SODA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di durata delle indagini preliminari » (2287);

SANZA: « Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (CIVILAVIA) » (2288);

COLONNA e **AMORUSO**: « Ordinamento della professione di educatore fisico » (2289);

NOVELLI: « Divieto di progettare, produrre e commercializzare mine antiuomo sul territorio nazionale » (2290);

ALESSANDRO RUBINO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul gruppo Olivetti » (2291);

ARMANI: « Disposizioni tributarie per accelerare la ripresa economica ed incrementare l'occupazione » (2292);

BALLAMAN: « Norme per la tutela degli acquirenti di immobili » (2293);

BALLAMAN: « Norme per l'istituzione di nuove forme di rappresentanza e tutela del mondo giovanile » (2294);

BAMPO: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recante attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano » (2295);

FRAGALÀ ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di legalità nell'uso dei poteri dello Stato in relazione alle garanzie e ai diritti costituzionali dei cittadini » (2296).

Saranno stampate e distribuite.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.